

(N. 2497)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1967

Riconoscimento del trattamento di quiescenza ai professori incaricati delle funzioni di straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, si è riconosciuto ai professori « incaricati esterni » di insegnamento universitario, nonchè ai loro familiari in caso di morte, il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Ora, sebbene i professori « incaricati delle funzioni di straordinario » presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, di cui alle norme di adeguamento del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, ratificato con legge 28 aprile 1950, n. 278, possano ritenersi inclusi nella sfera di applicazione del predetto articolo 4, appare opportuno, in rapporto ad un indirizzo giurisprudenziale di interpretazione restrittiva delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, di riconoscere, con specifico provvedimento legislativo, il loro diritto al trattamento medesimo.

Detti professori, infatti, hanno prestato ininterrotto servizio di insegnamento per oltre un ventennio; hanno partecipato (e partecipano) all'attività delle Università con l'esercizio di funzioni più ampie di quelle degli « incaricati esterni » (fra cui la partecipazione ai Consigli dei professori delle rispettive Facoltà); hanno regolarmente contribuito al fondo di quiescenza e di previdenza.

Il presente disegno di legge risponde, pertanto, ad evidenti principi di giustizia, sanciti, peraltro, dall'articolo 38 della Costituzione della Repubblica; e non importa alcun nuovo onere per l'Amministrazione del tesoro, avendo questa provveduto ad effettuare le ritenute previdenziali ed assistenziali su tutti gli stipendi corrisposti ai professori « incaricati delle funzioni di straordinario », fin dalla loro nomina.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Ai professori incaricati delle funzioni di straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nonchè ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto, per il servizio prestato dalla data della loro nomina, il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Essi possono domandare il riscatto, ai sensi della legge 15 febbraio 1958, n. 46, degli anni di servizio eventualmente prestati allo Stato o ad altri enti pubblici prima della nomina, e di quelli corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.